



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 42

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BICHI</u> | <u>ROBERTO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DORIGO</u> | <u>LORETA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MAELLARO</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8051/13
depositato il 09/10/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00040/2013 ASSENTE
2006
SANZIONI
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO DOTT. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 42

REG.GENERALE

N° 8051/13

UDIENZA DEL

30/03/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

3620/42/15

PRONUNCIATA IL:

30-3-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21-4-15

Il Segretario

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Con ricorso ritualmente notificato impugnava l'atto n. IR3A00040-2013 di irrogazione della sanzione di €12.613,95, emesso a seguito di p.v.c. della G.d.F. del 20.4.2012 e di successivo atto di contestazione del 31.10.2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva sanzionato l'omessa denuncia di disponibilità finanziarie all'estero per gli anni 2004-2009 presso la banca HSBC (nominativo inserito nella cd. Lista Falciani).

Deduceva la ricorrente di aver aderito al cd. Scudo fiscale *ter e*, avendo assolto la relativa imposta straordinaria, era inibito ogni ulteriore potere di accertamento dell'Erario, come da Circ. 43/E del 10.10.2009. Avendo "scudato" le somme relative all'anno 2008, era vietato l'accertamento di quanto eventualmente presente sul medesimo c/c negli esercizi precedenti, ancorchè maggiori di quelle infine condonate.

Eccepiva altresì l'intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia, trovando applicazione l'art. 12 D.L. n.78/2009 sul raddoppio dei termini di accertamento solo per fatti successivi, pena la violazione dell'art.3 D.L.gs. n. 2012/2000.

L'atto di accertamento doveva altresì ritenersi nullo per violazione delle Dir. Ue sulla tassazione del risparmio; nel caso in esame la ricorrente (in qualità di cittadina residente in Paese della UE) aveva pagato sulle somme in contestazione la cd. euroritenuta.

Allegava di esser una pensionata di 78 anni e di non avere mai riportato contestazioni di evasione nel corso degli anni; era quindi ingiustificata l'applicazione di una sanzione superiore ai minimi, in violazione degli artt. 7 e 16 D.L.gs. n. 472/1997.

Chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via cautelare, la sospensione dello stesso.

Si costituiva ritualmente l'Amministrazione chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, posto che lo "scudo fiscale" copriva solo le somme direttamente oggetto di condono e non altre.

Deduceva l'applicabilità del maggior termine assegnato per l'esecuzione degli accertamenti anche per fatti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n.78/2009, trattandosi di norma processuale; eccepiva, dunque, l'avvenuta osservanza del termine di legge, con conseguente insussistenza della decadenza *ex adverso* dedotta.

Non vi era prova che la ricorrente avesse assolto il pagamento della euroritenuta; non vi era dunque prova che avesse ottemperato alle prescrizioni del monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990, tanto da aver aderito allo scudo fiscale. Allegava infine la congruità della sanzione applicata.

La Commissione, discussa la causa all'odierna udienza, decide come da dispositivo allegato in calce alla presente motivazione.

II

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

L'art.12, commi 2 bis e 2 ter, D.L. n.78/2009, come modif. con L. conv. n.102/2009, assegnando all'Amministrazione termini raddoppiati per l'esecuzione di verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero, è norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra il cittadino e lo Stato.

Il disposto di cui all'art. 3 D.L.gs. n.2012/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria -astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti- nondimeno, esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art. 12 deve essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri.

Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili in momenti successivi alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che per tutti gli esercizi fiscali in contestazione risulta superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità dell'atto di accertamento e della conseguente sanzione.

Le semplici evenienze descritte fondano pertanto l'accoglimento del presente ricorso.
La relativa novità delle questioni trattate comporta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Commissione, ogni contraria domanda eccezione e istanza disattesa:

-accoglie il ricorso descritto in premessa e, per l'effetto, annulla l'atto n. IR3A00040-2013 di irrogazione della sanzione di €12.613,95 ;

-spese di giudizio compensate.

Milano, 30.3.2015

Il Giudice estensore



Il Presidente

